

INDICE

PREMESSA	pag. 3
1. Il territorio del Comune di Bevagna	pag. 4
1.1 Dati ISTAT 2001	pag. 5
2. Studio acustico preventivo	pag. 6
3. Normativa di riferimento	pag. 10
4. Zonizzazione acustica del Comune di Bevagna	pag. 15
4.1 Criteri generali	pag. 15
4.2 Metodologia applicata	pag. 17
5. Individuazione delle zone in Classe I	pag. 18
5.1 Assegnazione Classe I	pag. 18
6. Individuazione delle zone in Classe V e VI	pag. 19
6.1 Assegnazione Classi V e VI	pag. 19
7. Individuazione delle zone in Classe II, III, IV	pag. 20
7.1 Assegnazione Classi II, III e IV	pag. 21
8. Classificazione acustica delle infrastrutture stradali	pag. 23
8.1 Infrastrutture stradali nel Comune di Bevagna	pag. 27
9. Aree destinate allo svolgimento di attività temporanee	pag. 28
9.1 Individuazione delle aree destinate ad attività temporanee	pag. 29
10. Analisi critica della zonizzazione acustica	pag. 30
11. Confronto con le zonizzazioni dei comuni confinanti	pag. 33
12. Procedure per l'adozione della zonizzazione	pag. 34
13. Elaborati finali	pag. 35

ALLEGATI

A) ELABORATI GRAFICI:

Tavola 1A: Piano di Zonizzazione Acustica con fasce di pertinenza delle strade
Scala 1:10.000

Tavola 1B: Piano di Zonizzazione Acustica con fasce di pertinenza delle strade
Scala 1:10.000

Tavola 2A: Piano di Zonizzazione Acustica senza fasce di pertinenza delle strade
Scala 1:10.000

Tavola 2B: Piano di Zonizzazione Acustica senza fasce di pertinenza delle strade
Scala 1:10.000

B) NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO:

- _ Legge Quadro del 26.10.1995, n. 447
- _ Legge Regionale del 06.06.2002, n. 8
- _ Regolamento Regionale del 13.08.2004, n. 1

PREMESSA

La normativa italiana ha affrontato la tematica dell'inquinamento acustico a partire dal 1991 con l'emanazione del D.P.C.M. 01/03/91, fissando i livelli massimi di esposizione al rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

L'entrata in vigore della L.Q. 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) ha disciplinato in modo organico la materia attraverso l'individuazione delle competenze e del complesso degli strumenti operativi quali disposizioni in materia di inquinamento acustico, piani di risanamento, controlli, sanzioni e regolamenti di esecuzione. Ha inoltre introdotto l'esigenza di riesaminare gli strumenti urbanistici in relazione all'aspetto dell'inquinamento acustico prevedendo l'obbligo da parte dei Comuni di effettuare una classificazione acustica del territorio comunale in classi di destinazione d'uso (art. 6), sulla base dei criteri definiti con apposita legge dalle Regioni (art. 4).

La Regione Umbria ha fissato tali criteri con la Legge Regionale del 06/06/2002 n° 8 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" e con il successivo Regolamento Regionale del 13 agosto 2004 n. 1, di attuazione della suddetta legge.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA), oltre a consentire una piena applicazione della disciplina sull'inquinamento acustico, rappresenta un fondamentale atto di governo e pianificazione del territorio; esso infatti disciplina l'uso del territorio e ne vincola le modalità di sviluppo al pari degli altri strumenti urbanistici.

La presenza di attività industriali/artigianali o comunque di attività ad alto impatto acustico, di aree residenziali, di infrastrutture di trasporto, dovrà tenere conto, oltre che dei vincoli dovuti agli strumenti urbanistici vigenti, anche delle scelte del PCCA.

Il presente documento è il risultato del lavoro svolto in collaborazione tra il Comune di Bevagna, rappresentato nella figura del Geom. Menghini Luigi, Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, e la società ECO TECH S.r.l. Engineering e Servizi Ambientali, di seguito denominata Eco Tech S.r.l., incaricata con Determinazione n. 31 del 21/05/2007 della redazione del Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Bevagna.

1. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BEVAGNA

Bevagna è una città inserita nella Valle dell'Umbria situata in Provincia di Perugia, avente una superficie di 56,14 chilometri quadrati per una densità abitativa di 85,5 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 210 metri sopra il livello del mare e dista 35 km dal capoluogo.

Al suo interno, nonostante interventi successivi, l'aspetto predominante è quello di una città medievale, dove è ancora viva la tradizione artigiana con le sue botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze, i suoi monumenti e soprattutto la splendida piazza, che concentra in sé i principali monumenti religiosi e il Palazzo dei Consoli. La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte medievali o da aperture più recenti che permettono l'ingresso al centro storico.

La conformazione morfologica del territorio comunale (56 kmq), che comprende le frazioni di Cantalupo, Castelbuono, Gaglioli, Limigiano, Torre del Colle, è prevalentemente pianeggiante e risulta in particolare adatta alla coltivazione di viti per la produzione di vini DOC ed ulivi per l'olio DOP. L'agricoltura risulta infatti essere una delle principali risorse, come testimoniato dalle innumerevoli opere idrauliche ancora presenti nelle campagne che rappresentano gli sforzi effettuati nel tempo per la bonifica delle aree paludose e per la regolamentazione dei numerosi corsi d'acqua presenti (Topino, Timia, Beverone, Clitunno) che permettono il collegamento con il Tevere. Geologicamente interessante è il lago Aiso, posto tra i due fiumi, che rappresenta un fenomeno carsico simile alle Fonti del Clitunno, con le sue acque profonde e freschissime che scaturiscono dalle viscere della terra.

L'altra risorsa importante è costituita dal turismo.

Dal punto di vista della viabilità, l'area del Comune di Bevagna risulta decentrata rispetto alla odierna Via Flaminia, ed è attraversata da tre arterie principali quali la S.R. 316 dei Monti Martani che la collega al vicino centro di Foligno, la S.P. 403 Bevagna-Torgiano che consente di giungere a Perugia attraversando il territorio di Bettona e la S.P. 443_1 di collegamento con Montefalco.

Le principali attività artigianali e industriali presenti si sono prevalentemente sviluppate lungo queste tre strade principali e risultano concentrate nell'area all'ingresso del Comune

di Bevagna (dir. Est) ed in uscita dallo stesso verso Montefalco (dir. Sud) e dopo Cantalupo (dir. Nord), frazione più estesa del Comune dopo Bevagna.

1.1 Dati ISTAT 2001

Cenni anagrafici: Il comune di Bevagna ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 4.614 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 4.799 abitanti (M 2370, F 2429), mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 4.00%. Gli abitanti sono distribuiti in 1.665 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2.88 componenti.

Attualmente gli abitanti stimati risultano circa 5.000.

Cenni geografici: Il territorio del comune risulta compreso tra i 193 e i 719 metri sul livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 526 metri.

Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del comune 124 attività industriali con 453 addetti pari al 43.31% della forza lavoro occupata, 111 attività di servizio con 210 addetti pari al 20.08% della forza lavoro occupata, altre 98 attività di servizio con 299 addetti pari al 28.59% della forza lavoro occupata e 37 attività amministrative con 84 addetti pari al 8.03% della forza lavoro occupata.

Risultano occupati complessivamente 1.046 individui, pari al 21.80% del numero complessivo di abitanti del comune.

Flusso turistico biennio 2005-2006: *il territorio è oggetto di un flusso turistico che dal 1991 ad oggi ha fatto registrare un costante aumento di presenze sia italiane che straniere. In particolare nel biennio 2005-2006 si è passati da 51.098 a 55.810 presenze con un aumento del 9.22 % (Fonte: Comune di Foligno_Servizio Turistico Associato_Ufficio Statistica).*

2. STUDIO ACUSTICO PREVENTIVO

La società Eco Tech S.r.l. in collaborazione con l'ARPA UMBRIA ha effettuato nel biennio 2004-2005 uno studio del clima acustico di un'area di particolare valenza ambientale, che comprendeva i territori dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi, facenti parte dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del Sagrantino".

Le aree interessate presentano una certa omogeneità dal punto di vista paesaggistico ed antropico, si sviluppano prevalentemente in collina e sono caratterizzate da ampi spazi destinati in genere ad attività agricole. L'obiettivo del progetto era quello di preservare e tutelare il clima acustico di tali territori aventi un elevato interesse turistico ed ambientale per la Provincia di Perugia.

Al fine di caratterizzare la rumorosità presente nel territorio degli otto comuni era stata predisposta una campagna di monitoraggio acustico, per un totale di 150 punti, scelti sulla base di una ricognizione preliminare e relativamente alla criticità degli stessi rispetto alle sorgenti sonore e alla posizione degli eventuali ricettori sensibili.

Nel territorio del Comune di Bevagna erano stati individuati n. 16 punti, per ognuno dei quali sono stati eseguiti uno o due rilievi fonometrici nel periodo diurno ed uno solo in quello notturno. La durata e la ripetizione del rilievo nel periodo diurno, necessaria per caratterizzare periodi pieni e vuoti, era stata scelta in funzione della tipologia del luogo in esame, delle sorgenti sonore presenti e della variabilità del fenomeno acustico misurato.

I periodi pieni sono caratterizzati da intensa attività umana e/o elevato volume di traffico veicolare relativamente al tempo di osservazione, mentre quelli vuoti, in linea generale, evidenziano livelli di rumorosità minore.

Con riferimento al Comune di Bevagna, la campagna di monitoraggio ha confermato le caratteristiche dell'area in esame già evidenziate nella fase preliminare di ricognizione ed ha consentito di:

- Stimare l'entità dei livelli sonori prodotti da sorgenti potenzialmente molto inquinanti quali strade regionali, provinciali, urbane, zone artigianali e industriali;
- Verificare i livelli di rumore presenti ed individuare l'eventuale presenza di conflitti tra zone contigue;

- Individuare le zone destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e le aree di particolare interesse paesaggistico.

In particolare l'intero territorio è caratterizzato da:

- aree rurali con attività che impiegano macchine operatrici;
- aree destinate al riposo ed allo svago (agriturismi, campeggi), aree residenziali rurali;
- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
- aree di intensa attività umana (centro storico);
- assenza di aree esclusivamente industriali prive di insediamenti abitativi e/o poste a distanza sufficientemente elevata da questi ultimi;
- assenza di poli scolastici veri e propri.

Alla luce dei risultati ottenuti con il monitoraggio eseguito, il territorio risulta caratterizzato da un basso livello d'inquinamento acustico generale ad eccezione delle zone poste in prossimità delle due arterie principali S.R. 316 e S.P. 403.


La presenza di attività agricole e ricettive (agriturismi), la scarsa densità abitativa al di fuori del centro principale, l'importanza dal punto di vista turistico e paesaggistico, ha quindi evidenziato la necessità di tutelare il territorio mantenendo la buona qualità acustica riscontrata.

Si riporta la tabella riassuntiva con i livelli di rumore misurati e l'ortofotocarta con l'identificazione dei punti di misura.

COMUNE DI BEVAGNA
TABELLA RIASSUNTIVA

Punto di misura n.	Leq (A)			Descrizione	Criticità
	pieno	vuoto	notturno		
1	47,0	-	36,5	Strada per Gaglioli	Traffico veicolare leggero
2	57,5	53,5	36,0	Strada per Torre del Colle	Traffico veicolare leggero
3	44,0	-	32,0	Strada per Santuario di Madonna della Valle	
4	47,5	-	48,0	Incrocio strade per Castelbuono e Madonna della Pia	
5	41,5	-	42,0	Limigiano	Attività umane
6	72,5	71,5	67,0	Strada SS 316 dei Monti Martani	Traffico veicolare leggero e pesante
7	68,0	66,0	61,5	Zona ind. Ingresso del comune	Traffico veicolare leggero e pesante
8	66,0	63,0	55,0	Zona ind. Lungo stadina che costeggia fiume Timia	Traffico veicolare leggero e pesante
9	72,0	72,0	57,0	Bevagna, via Roma 277 sulla strada SS316	Traffico veicolare leggero e pesante
10	59,0	57,5	53,5	Centro storico Piazza F. Silvestri	Attività umane
11	57,5	54,5	59,0	Centro, Porta Cannara	Attività umane e traffico veicolare leggero
12	70,0	69,5	60,0	Strada SP 403 di Bevagna 82	Traffico veicolare leggero e pesante
13	39,5	-	33,5	Punto isolato	
14	57,0	54,5	49,0	Cantalupo, scuole medie	Attività umane e traffico veicolare leggero
15	70,0	68,5	58,0	Strada che collega Cantalupo a Campofondo	Traffico veicolare leggero e pesante
16	63,5	60,0	52,0	Stazione di pompaggio Enel	Traffico veicolare leggero

ORTOFOTOCARTA DEL COMUNE DI BEVAGNA CON INDICATI I PUNTI DI MISURA



3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La “Legge Quadro sull’inquinamento Acustico” 26 ottobre 1995 n° 447, fissa i principi generali per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, definendo le sorgenti di riferimento ed i valori limite da rispettare ed individuando nel tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme ed a redigere i piani di risanamento acustico.

Stabilisce inoltre, all’art. 6. le competenze dei comuni, che in particolare devono provvedere:

- alla classificazione del territorio comunale in base ai criteri indicati nelle normative regionali;
- al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte dalla classificazione di cui al punto precedente;
- all’adozione dei piani di risanamento acustico;
- al controllo preventivo del rispetto della normativa con particolare riferimento, all’atto del rilascio della concessione edilizia, alla realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- ai controlli di cui all’art. 14, comma 2 (al quale si rimanda in allegato);
- all’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

La Legge rimanda inoltre ad una serie di decreti attuativi atti a regolamentare gli aspetti specifici della norma. I principali, di interesse nel Comune di Bevagna in esame, sono:

- _ D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- _ D.M. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- _ D.P.R. del 30.03.2004 N. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;

D.P.C.M. 14.11.1997

Tale decreto, in attuazione all’art. 3 della L.Q, 447/95, determina i valori limite delle sorgenti sonore secondo le seguenti definizioni:

- valori di emissione (livelli massimi che una sorgente specifica può produrre);
- valori limite assoluti di immissione (livelli massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti nei confronti dei ricettori);
- valori limite differenziali di immissione (validi all'interno di ambienti abitativi);
- valori di qualità (livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili);
- valori di attenzione (livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente).

I valori di cui sopra, sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella seguente ed adottate dai comuni ai fini della classificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a) della L.Q. 447/95.

TABELLA A: suddivisione del territorio nelle 6 classi acustiche previste dall'allegato del D.P.C.M. 14/11/1997

<p>Classe I – Aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>Classe II- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>Classe III – Aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>Classe IV- Aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>Classe V – Aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

I valori limite di emissione e di immissione, i valori di qualità e quelli di attenzione delle

sorgenti sonore, per ciascuna classe di destinazione d'uso, sono di seguito riportati.

TABELLA B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE _ Leq dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-/22.00)	Notturno (22.00/06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE _ Leq dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-/22.00)	Notturno (22.00/06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA D - VALORI DI QUALITÀ _ Leq dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-/22.00)	Notturno (22.00/06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora

ponderata "A" riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono così definiti:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale; la lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine.

Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Nel caso in cui si riscontri il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) devono essere adottati i piani di risanamento di cui all'art.7 della legge 447/1995; per le aree esclusivamente industriali vale il superamento dei valori di cui alla lettera b).

I valori di attenzione suddetti non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali.

D.M. 16.03.1998

Il decreto 16.03.1998 fornisce gli strumenti tecnici per valutare i livelli di inquinamento acustico definendo le grandezze da misurare, le modalità di effettuazione dei rilievi e la strumentazione da utilizzare.

Fa quindi parte del bagaglio di conoscenze di qualsiasi tecnico competente chiamato a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla norma.

D.P.R. del 30.03.2004, N. 142

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali nuove ed esistenti.

Quanto previsto dal decreto verrà trattato nel capitolo 8 rapportandolo alla situazione presente nel Comune di Bevagna.

Legge Regionale 6 giugno 2002 n. 8

La L.Q. 447/95, all'art. 4, obbligava le regioni a stabilire con apposita legge i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio.

La Legge Regionale 06.06.2002, n.8, in attuazione del suddetto articolo, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

Fissa inoltre le competenze dei vari Enti; in particolare i Comuni devono:

- provvedere in forma singola od associata ad esercitare le competenze indicate nell'art. 6 della L.Q. 447/95, attenendosi ai criteri ed alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;
- approvare i piani di risanamento acustico delle attività rumorose;
- valutare i piani pluriennali di risanamento acustico proposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
- svolgere azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.1997.

Regolamento Regionale del 13.08.2004, n.1

Tale Regolamento, in applicazione della Legge Regionale di cui sopra definisce:

- criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni con riferimento alla situazione esistente ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- criteri omogenei per la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle Amministrazioni Comunali;
- altre disposizioni per l'applicazione omogenea della Legge Regionale (autorizzazioni attività rumorose temporanee, requisiti acustici passivi degli edifici, valutazione previsionale di clima acustico, valutazione di impatto acustico, piani di risanamento della imprese, piano regionale triennale).

4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BEVAGNA

4.1 CRITERI GENERALI

Per la stesura del piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Bevagna, si sono seguiti i criteri generali stabiliti dal **Titolo II, art. 2** del Regolamento Regionale 13.08.2004, n. 1.

I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base (comma 1):

- a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
- b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
- c) della situazione topografica esistente;
- d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i Comuni (comma 2):

- a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;
- b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;
- c) utilizzano dati socio-demografici il più possibile aggiornati.

Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto di cui al Titolo IV (comma 3).

Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 08/2002 (comma 4).

Non si riscontra la necessità di ricorrere a tale possibilità in quanto le caratteristiche del territorio sono tali da garantire le necessarie condizioni di quiete, pur in presenza di aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti (comma 5).

Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell'intorno aeroportuale (comma 6).

Tale situazione non si riscontra all'interno del territorio comunale

In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica (comma 7).

Tale situazione non si riscontra all'interno del territorio comunale

Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica (comma 8).

Tale situazione non si riscontra all'interno del territorio comunale

Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che definisce le Classi I, II, III, IV, V, VI di cui all'allegato A (comma 9).

4.2 METODOLOGIA APPLICATA

Il Piano di zonizzazione acustica deve prima di tutto rispecchiare le scelte dell'Amministrazione Comunale in merito alla destinazione d'uso del territorio, tenendo conto dell'attuale utilizzo dello stesso secondo quanto contenuto nel Piano di Fabbricazione. Una prima analisi del territorio si è basata sull'utilizzo della Carta Tecnica Regionale e sulla Cartografia Catastale. Si è poi effettuato un sopralluogo atto a meglio identificare le diverse aree presenti.

L'obiettivo primario è quello di garantire la maggiore tutela possibile del territorio, compatibilmente alle ipotesi di sviluppo dello stesso già in essere.

Come primo passo si è proceduto all'individuazione delle zone particolarmente protette (Classe I_art. 4) e di quelle con i livelli di rumore più elevati (Classe V e Classe VI_art. 5), in quanto più facilmente identificabili in funzione dell'attuale destinazione urbanistica.

Per l'attribuzione delle zone in Classe II, III e IV, ci si è rifatti ai criteri fissati nell'art. 4, privilegiando giudizi di tipo qualitativo.

In base a quanto previsto dall'art. 2 lettera b) del R.R. 01/2004 si è cercato di limitare una eccessiva frammentazione del territorio evitando al tempo stesso un'eccessiva semplificazione che avrebbe portato ad aggregazioni troppo vaste e poco rappresentative.

Le delimitazioni tra diverse classi acustiche si sono fatte coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali, quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura. I confini tra zona acustiche non attraversano inoltre edifici a qualsiasi uso adibiti.

In accordo con l'Amministrazione Comunale ed in base all'art. 2, comma 2, lettera a), si è deciso di adottare per la cartografia finale della tavole, in scala 1:10.000, con identificazione delle varie classi acustiche con e senza fasce di pertinenza delle strade.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE I

Appartengono alla Classe I, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la Classe I. Possono essere ricomprese inoltre in Classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle Classi V o VI.

Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustificino l'assegnazione alla Classe I.

5.1 Assegnazione Classe I

Nel territorio comunale non vi sono poli scolastici isolati, in quanto le scuole sono situate all'interno delle mura storiche di Bevagna ed all'interno della frazione di Cantalupo. Anche le aree di interesse storico, artistico ed architettonico sono per lo più concentrate nel centro storico di Bevagna, come il parco pubblico della città che è posto a ridosso delle mura. Non vi sono centri ospedalieri.

Non si è quindi ritenuto opportuno assegnare tale classe ad alcuna area, comprese le zone boschive, la zona dell'Aiso e l'area cimiteriale che si è preferito inserire in una classe superiore al fine di evitare inutili discontinuità.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE V e VI

La Classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La Classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

6.1 Assegnazione Classi V e VI

La principale area artigianale – industriale è situata all'ingresso del Comune Bevagna e si estende ai due lati della S.R. 316 dei Monti Martani. Tale zona è oggetto di un'espansione in loc. Fossa Renosa come previsto dal Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP). Ai due lati della strada sono presenti alcune abitazione estranee alle attività.

Nelle immediate vicinanze, lungo il fiume Timia, si estendono le Fornaci Briziarelli, l'azienda più rilevante anche per superficie occupata.

In uscita dal Comune in direzione Montefalco, sempre lungo la S.R. 316 sono presenti altre attività artigianali sparse. Analoga situazione in uscita d Cantalupo, lungo la S.P. 403. Anche in questo caso vi è la presenza di abitazioni.

Le aree sopra citate per le caratteristiche descritte, sono state inserite in Classe V.

Non vi sono invece aree esclusivamente industriale ricadenti in Classe VI.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE II, III e IV

Per l'attribuzione delle Classi II, III e IV di cui all'art. 4 del R.R., si considerano i seguenti parametri di valutazione (comma 1):

- a) la densità di popolazione;
- b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- c) la densità di attività artigianali;
- d) il volume di traffico stradale.

I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi (comma 2):

- a) 0 per densità nulla;
- b) 1 per bassa densità;
- c) 2 per media densità;
- d) 3 per alta densità.

Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative (comma 3):

- a) bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;
- b) media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;
- c) alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 2 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di Classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di Classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di Classe IV, come esemplificato nell'allegato B.

Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella Classe III (comma 5).

Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri

commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella Classe IV (comma 6).

Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV (comma 7).

I Comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un'analisi critica del risultato ottenuto della somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4, in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il Comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione (comma 8).

7.1 Assegnazione classi II, III e IV

Il territorio comunale è caratterizzato da zone in cui è evidente una concentrazione sia dal punto di vista della popolazione presente sia in merito alle attività.

L'assegnazione dei punteggi con i criteri sopra citati è avvenuta, in assenza di dati particolareggiati circa la densità di popolazione, la densità di attività commerciali e artigianali ed il volume del traffico, seguendo lo schema seguente.

CLASSE	II	III	IV
DENSITÀ DI POPOLAZIONE	<i>nulla/bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>
ATTIVITÀ COMMERCIALI E TERZIARIE	<i>assenza attività commerciali e terziarie</i>	<i>limitata presenza attività commerciali e terziarie</i>	<i>elevata presenza attività commerciali e terziarie</i>
ATTIVITÀ ARTIGIANALI	<i>assenza attività artigianali</i>	<i>limitata presenza attività artigianali</i>	<i>presenza attività artigianali</i>
TRAFFICO VEICOLARE	<i>locale</i>	<i>locale o di attraversamento</i>	<i>intenso</i>

Classe II

Sono state assegnate in Classe II le seguenti aree:

- aree boschive compresa la zona in cui insiste il santuario di Madonna della Valle, utilizzando i confini catastali come confine ed evitando eccessive frammentazioni;
- area intorno al lago AISO;
- area cimiteriale.

Classe III

Sono state assegnate in Classe III le seguenti aree:

- aree rurali dove si fa uso di macchine operatrici (parte prevalente del territorio).

Classe IV

Sono state assegnate in Classe IV le seguenti aree:

- aree comprendenti cantine e frantoi, realtà sparse sul territorio, in accordo con l'art. 4, comma 7 del R.R.;
- area occupata dall'allevamento del Molino Popolare di Ellera;
- centro storico di Bevagna con estensione dell'area urbana lungo la S.P. 403 e verso la zona industriale seguendo i confini catastali;
- frazione di Cantalupo;
- area abitata dei centri minori Torre del Colle, Limigiano, Gaglioli e Castelbuono;
- area all'interno della zona industriale destinata all'Autoparco del Comune di Bevagna;
- area lungo la S.R. 316 posta all'interno della zona artigianale – industriale di Bevagna.

8. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Le infrastrutture stradali sono definite dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche, come:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali.

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

L'inquinamento acustico prodotto dal traffico stradale è disciplinato dal regolamento di esecuzione **D.P.R. 30.03.04, n. 142** che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Il decreto stabilisce introduce il concetto di **fascia di pertinenza acustica** definita come: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

I criteri sono fissati dalle tabelle seguenti, riportate in allegato al decreto.

TABELLA 1 _ STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE
--

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A _ autostrada		250	50	40	65	55
B _ extraurbana principale		250	50	40	65	55
C _ extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D _ urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
			50	40	65	55
E _ urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall'art. 6 della Legge n. 447/95.			
F _ locale		30				

TABELLA 2 _ STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A _ autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B _ extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C _ extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D _ urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E _ urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall'art. 6 della L n. 447/95.			
F _ locale		30				

8.1 Infrastrutture stradali nel Comune di Bevagna

Le principali infrastrutture stradali sono costituite da:

- S.R. n. 316 dei Monti Martani, che collega Bevagna con Foligno;
- S.P. n. 443_1 che collega Bevagna a Montefalco;
- S.P. n. 443_2 che collega Bevagna a Gualdo Cattaneo passando per Gaglioli;
- S.P. n. 409_1 che collega Bevagna a Gualdo Cattaneo passando per Torre del Colle;
- S.P. n. 403_1 che collega Bevagna a Cannara;
- S.P. n. 410 che attraversa un tratto della parte nord-ovest del comune

Le strade elencate appartengono tutte al tipo C_b “strade extraurbane secondarie ad unica carreggiata per le quali si applicano, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, i limiti di cui alla Tabella 2.

Per le restanti strade presenti di tipologia E ed F, di interesse minore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, non è stata riportata la relativa fascia di pertinenza pari a 30 mt al fine di rendere più leggibile la cartografia. All’interno della stessa, trattandosi di strade che possono attraversare zone del territorio comunale con differente classe acustica, si sono assunti come limiti assoluti di immissione 65 dB_A nel periodo diurno e di 55 dB_A nel periodo notturno.

9. AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

L'art. 11 del R.R. obbliga i Comuni ad individuare le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili.

Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione (comma 1).

Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone (comma 2).

Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all'interno delle Classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico (comma 3).

Con norme regolamentari il Comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle aree medesime (comma 4).

Il Comune può concedere deroghe ai limiti individuati nella classificazione acustica comunale relativamente alle seguenti attività rumorose temporanee (Titolo V del R.R.):

- cantieri;
- manifestazioni a carattere temporaneo o stagionale quali sagre, feste paesane, spettacoli all'aperto, manifestazioni sportive con impiego di sorgenti sonore che producono inquinamento acustico.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune contiene l'indicazione dei limiti temporali della deroga e le eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

9.1 Individuazione delle aree destinate ad attività temporanee

Il Comune di Bevagna offre numerose manifestazioni a carattere religioso e storico la più importante delle quali è rappresentata dal Mercato delle Gaitte che si svolge nell'ultima decade del mese di giugno. La festa trae ispirazione dall'originaria divisione del paese in quattro "Guaite" o quartieri e si svolge interamente all'interno delle mura storiche coinvolgendo l'intera città in una fedele rievocazione delle usanze e dei mestieri medioevali.

Durante l'estate si ricordano inoltre le seguenti feste paesane:

- Limigiano: sagra della torta al prosciutto nella prima quindicina di luglio;
- Torre del Colle: ferie in allegria nella seconda decade di agosto;
- Cantalupo: sagra della lumaca a fine agosto;
- Impianto sportivo in Via Roma: festa della pizza.

Tutte le manifestazioni elencate, tranne il Mercato delle Gaitte, vengono svolte in apposite aree a ridosso dei vari centri abitati o all'interno del campo sportivo.

Dal punto di vista della classificazione acustica, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si è scelto di estendere la Classe IV, assegnata ai centri abitati, anche alle aree utilizzate per le feste.

10. ANALISI CRITICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La zonizzazione acustica è l'atto conclusivo di uno studio del territorio approfondito volto alla tutela dall'inquinamento acustico.

Partendo dalla conoscenza dello stesso derivante da uno studio effettuato precedentemente nell'ambito di un progetto descritto al capitolo 2, si è tenuto conto dell'effettiva destinazione d'uso delle varie aree sulla base del Piano di fabbricazione presente.

Si è cercato di evitare una zonizzazione a "macchia di leopardo", tramite l'aggregazione di aree limitrofe al fine di ottenere zone più uniformi possibile senza per questo influire sulla tutela delle stesse. Tale aggregazione, in accordo con quanto dettato dal R.R., è portata in taluni casi all'innalzamento artificioso della classe acustica ed in altri casi al declassamento (con conseguente aumento della tutela acustica).


In taluni casi si ha il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB_A, anche tra Comuni confinanti. In particolare ciò si è verificato in corrispondenza delle attività presenti intorno a Cantalupo ed al confine tra la zona artigianale - industriale di Bevagna ed il Comune di Foligno, dove non è stato possibile inserire delle zone "cuscinetto". Tali aree non incidono sui valori limite propri delle zone in cui sono inserite, ma delimitano delle porzioni di territorio dove valutare l'eventualità di prevedere opportuni piani di risanamento.

A seguito della classificazione acustica del territorio, si riporta la stima della percentuale di territorio in ciascuna classe.

STIMA DELLA PERCENTUALE DI TERRITORIO IN CIASCUNA CLASSE

Zone previste dal PCCA	CLASSE Acustica	AREA (mq)	AREA (ha)	%
Aree particolarmente protette	1	0	0	0,00%
Aree boschive, Lago AISO, area cimiteriale	2	9.861.687	986,17	17,50%
Aree rurali con uso di macchine agricole	3	43.782.988	4.378,30	77,68%
Scuole, cantine, frantoi, allevamento bovini, insediamenti abitativi, area Autoparco, area all'interno della zona artigianale - industriale di Bevagna	4	1.883.653	188,37	3,34%
Area artigianale - industriale di Bevagna, attività lungo la S.P. 443 dir. Montefalco, attività lungo la S.P. 403	5	834.704	83,47	1,48%
Aree esclusivamente industriali	6	0	0,00	0,00%
Totale superficie Comunale		56.363.032	5.636,30	100%

STIMA DELLA PERCENTUALE DI TERRITORIO IN CIASCUNA CLASSE



11. CONFRONTO CON LE ZONIZZAZIONI DEI COMUNI CONFINANTI

L'art. 2, comma 5 del R.R. vieta il contatto diretto tra zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

Il Comune di Bevagna confina con i seguenti comuni:

- Comune di Foligno;
- Comune di Montefalco;
- Comune di Gualdo Cattaneo;
- Comune di Cannara.

Al momento della redazione del presente Piano solo i Comuni di Foligno e Montefalco hanno trasmesso i propri PCCA.

L'unica criticità si è riscontrata al confine con il Comune di Foligno in corrispondenza dell'area artigianale – industriale di Bevagna, dove in alcuni tratti si hanno due zone adiacenti che differiscono per più di 5 dB(A), in quanto non è stato possibile individuare delle zone “cuscinetto”. Si precisa, comunque, che tale scelta, peraltro forzata, non influirà sul rispetto dei limiti previsti nelle classi adiacenti, vista la natura delle attività presenti e sarà eventualmente oggetto di piani di risanamento.

Nella classificazione delle aree confinanti si è comunque tenuto conto, vista l'omogeneità del territorio, anche dei futuri PCCA.

12. PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE

L'adozione del Piano di Classificazione Acustica da parte del Comune è regolamentata dai criteri generali e dalle indicazioni contenute nell'art. 7 del R.R.

La proposta preliminare è trasmessa alla Provincia competente ed ai Comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Del deposito è data notizia nell'Albo pretorio del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune (comma 3).

Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune (comma 4).

Qualora uno o più comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune interessato ed alla Provincia competente. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 08/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto (comma 5).

Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio (comma 6).

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali (comma 7).


Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui all'art. 7 del R.R. (comma 8).

13. ELABORATI FINALI

Il PCCA è costituito dalla presente relazione (che contiene il percorso metodologico seguito per la redazione del Piano) e da due tavole, in scala 1:10.000, che dividono in due il territorio per una migliore visibilità con e senza fascia di pertinenza delle strade. In particolare:

- _ Tavola 1A: Piano di Zonizzazione Acustica con fasce di pertinenza delle strade
- _ Tavola 1B: Piano di Zonizzazione Acustica con fasce di pertinenza delle strade
- _ Tavola 2A: Piano di Zonizzazione Acustica senza fasce di pertinenza delle strade
- _ Tavola 2B: Piano di Zonizzazione Acustica senza fasce di pertinenza delle strade

Le tavole riportano le varie zone secondo la seguente legenda:



Ponte San Giovanni, 5 dicembre 2007

ECO TECH S.r.l.
Engineering e Servizi Ambientali

Coordinatore Tecnico
Ing. Roberto Repetti

Progettisti
Ing. Roberto Repetti*

Ing. Roberta Gori**

* iscritto nell'elenco della Regione dell'Umbria, con delibera del 11/03/1997 n. 1310 e comunicato con protocollo n. 6145 del 06/05/1997.

** iscritto nell'elenco della Regione dell'Umbria, con determinazione dirigenziale n. 5701 del 06/07/2005 pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 03/08/2005.

ALLEGATO A

A) ELABORATI GRAFICI:

Tavola 1A: Piano di Zonizzazione Acustica con fasce di pertinenza delle strade

Scala 1:10.000

Tavola 1B: Piano di Zonizzazione Acustica con fasce di pertinenza delle strade

Scala 1:10.000

Tavola 2A: Piano di Zonizzazione Acustica senza fasce di pertinenza delle strade

Scala 1:10.000

Tavola 2B: Piano di Zonizzazione Acustica senza fasce di pertinenza delle strade

Scala 1:10.000

ALLEGATO B

Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico

pubblicata su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 254 del 30/10/1995

TESTO

- Art. 1. - Finalità della legge.
- Art. 2. - Definizioni.
- Art. 3. - Competenze dello Stato.
- Art. 4. - Competenze delle regioni.
- Art. 5. - Competenze delle province
- Art. 6. - Competenze dei comuni
- Art. 7. - Piani di risanamento acustico
- Art. 8. - Disposizioni in materia di impatto acustico
- Art. 9. - Ordinanze contingibili e urgenti
- Art. 10. - Sanzioni amministrative
- Art. 11. - Regolamenti di esecuzione
- Art. 12. - Messaggi pubblicitari
- Art. 13. - Contributi agli enti locali
- Art. 14. - Controlli
- Art. 15. - Regime transitorio
- Art. 16. - Abrogazione di norme
- Art. 17. - Entrata in vigore

TESTO

Art. 1. - Finalità della legge.

1. La presente legge stabilisce, i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2. - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne

- l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)
 - e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) valore limite di immissione: il di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
 - b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
 - c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
 - d) i piani dei trasporti urbani e regionali del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali e i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
 - e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico competente deve essere in possesso del diploma, di scuola media

superiore a indirizzo tecnico del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

Art. 3. - Competenze dello Stato.

1. Sono di competenza dello Stato:

- a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
- b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e, secondo le rispettive competenze con il ministro dei Lavori pubblici, con il ministro dei Trasporti e della navigazione e con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso da infrastrutture di trasporto;
- d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il ministro dell'Ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori (Ispesl), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del ministero dei Trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
- e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e secondo le rispettive competenze con il ministro dei Lavori pubblici con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro dei Trasporti e della

navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e de loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

- f) l'indicazione, con decreto del ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'Ambiente e con, il ministro dei Trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
- g) la determinazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ministro dei Trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
- i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni. e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- l) la determinazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- m) la determinazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
 - 1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore vevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio.
 - 2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
 - 3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
 - 4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
- n) la predisposizione, con decreto del ministro dell'Ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente

rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e 1), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono esse armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 4. - Competenze delle regioni.

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:
 - a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB_A di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
 - b) i poteri sostitutivi in caso a inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
 - c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
 - d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico,
 - f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati a i sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

- g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
 - h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14,
 - 1) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
 - m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

Art. 5. - Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province:
- a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) le funzioni a esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;
 - c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 6. - Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a),
 - c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impieghino sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge e ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 7. - Piani di risanamento acustico

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dell'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da e i di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del

comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione e alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Art. 9. - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10. - Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori da cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal ministro dell'Ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'Anas la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al ministero dell'ambiente.

Art. 11. - Regolamenti di esecuzione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva

competenza, con i ministri della Sanità, dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, dei Trasporti e della Navigazione, dei Lavori pubblici e della Difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 12. - Messaggi pubblicitari

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la diffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 13. - Contributi agli enti locali

1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi e in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.

Art. 14. - Controlli

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza :
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento

delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 15. - Regime transitorio

1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti limitatamente al disposto di cui agli articoli 2 comma 2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigiano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Art. 16. - Abrogazione di norme

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con i ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 17. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge Regionale n° 8 del 06/06/2002 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

pubblicata su: **Bollettino. Uff. Regione n° 27 del 19/06/2002**

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- Art. 1. - (Finalità)
- Art. 2. - (Definizioni)
- Art. 3. - (Competenze della Giunta regionale)
- Art. 4. - (Competenze delle Province)
- Art. 5. - (Competenze dei Comuni)
- Art. 6. - (Competenze dell'ARPA)
- Art. 7. - (Classificazione acustica)
- Art. 8. - (Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico)
- Art. 9. - (Piano comunale di risanamento acustico)
- Art. 10. - (Piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)
- Art. 11. - (Valutazione di clima acustico)
- Art. 12. - (Documentazione di impatto acustico)
- Art. 13. - (Piano di risanamento delle imprese)
- Art. 14. - (Emissioni sonore da attività temporanee)
- Art. 15. - (Requisiti acustici passivi degli edifici)
- Art. 16. - (Partecipazione)
- Art. 17. - (Sperimentazione ed innovazione)
- Art. 18. - (Tecnico competente in acustica ambientale)
- Art. 19. - (Controllo e sanzioni amministrative)
- Art. 20. - (Norma finanziaria)
- Art. 21. - (Norme finali)
- Art. 22. - (Modificazioni di leggi regionali)

NOTE

Art.20: il testo è stato omissso in quanto di natura strettamente finanziaria.

TESTO

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. - (Finalità)

1. La presente legge in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

Art. 2. - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si fa rinvio alle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 447/95 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

- a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;
- b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;
- c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Art. 3. - (Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di seguito denominata ARPA, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lett. c) e sentita la commissione consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 10.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente legge con particolare riferimento a:

- a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all'art. 7;
- b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all'articolo 13;
- c) i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall'articolo 14 della legge n. 447/95.

Art. 4. - (Competenze delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 447/95, le seguenti funzioni amministrative:

- a) coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;
- b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;
- c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale;
- d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento;
- e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 447/95 e dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.

Art. 5. - (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:

- a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'articolo 6 della legge n. 447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;
- b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 13 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla Provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;
- d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Art. 6. - (Competenze dell'ARPA)

1. L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:
 - a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell'intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale;
 - b) attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio regionale;
 - c) supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 10;
 - d) supportare i Comuni e le Province per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge;
 - e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 15;
 - f) esercitare le funzioni di controllo previste dall'articolo 19.

Art. 7. - (Classificazione acustica)

1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, contiene:
 - a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualità fissati dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95;
 - b) l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
 - c) la normativa tecnica di attuazione.
2. I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo
- 3, comma 2 adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso.
3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.
4. Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.
5. I Comuni e le Province si avvalgono dell'ausilio tecnico dell'ARPA.

Art. 8. - (Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico)

1. Con la classificazione acustica di cui all'articolo 7, i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri:

- a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali;
- b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;
- c) la riduzione dei limiti può essere circoscritta a determinati periodi dell'anno ed a porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
- d) i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere inferiori ai valori di qualità stabiliti dallo Stato per la corrispondente classe di territorio.

Art. 9. - (Piano comunale di risanamento acustico)

1. I Comuni adottano il piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 447/95. Il piano è predisposto in coerenza con le norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 e recepisce il contenuto dei piani predisposti dalle società o enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di cui all'articolo 10, comma 5 della legge, n. 447/95.

2. Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato all'articolo 7, comma 2 della legge n. 447/95.

3. Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui all'articolo 18, prima della sua approvazione è sottoposto alla Provincia, la quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL di competenza, formula proposte e osservazioni.

4. Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico è trasmesso alla Regione, alla Provincia, all'ASL ed all'AR PA competenti per territorio.

5. In caso di inerzia del Comune nell'adozione del piano di risanamento acustico, la Provincia, direttamente o nominando un commissario ad acta, e con l'ausilio dell'ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a carico dell'amministrazione comunale inadempiente.

Art. 10. - (Piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)

1. Il piano regionale triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentite le Province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il piano stabilisce le priorità, i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, nonché le risorse finanziarie assegnate.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti dall'articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95, predisposti dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Art. 11. - (Valutazione di clima acustico)

1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2.

2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al Comune che, avvalendosi del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 12. - (Documentazione di impatto acustico)

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari previste dall'articolo 3, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/95.

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate.

3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privati previsto.

Art. 13. - (Piano di risanamento delle imprese)

1. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l'adeguamento.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761 /01 /CE (EMAS).

3. I Comuni, con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneità delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico e la congruità dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 447/95.

Art. 14. - (Emissioni sonore da attività temporanee)

1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato

ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio:

- a) cantieri;
- b) spettacoli, concerti e comizi;
- c) sagre, feste, fiere e luna park;
- d) manifestazioni sportive all'aperto.

2. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/95, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del Comune prescrive:

- a) le misure necessarie a ridurre al minimo le mole stie a terzi;
- b) l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
- c) i limiti temporali di validità della deroga e l'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività.

3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

Art. 15 - (Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono essere corredati, sulla base di criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Art. 16. - (Partecipazione)

1. Le autorità competenti nell'ambito delle varie procedure disciplinate dalla presente legge garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'inquinamento acustico nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.

Art. 17. - (Sperimentazione ed innovazione)

1. La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo del contenimento dell'inquinamento acustico.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico, favorire la ricerca applicata e lo sviluppo industriale, la Regione promuove la sperimentazione nel proprio territorio, di sistemi innovativi di abbattimento del rumore, incentivando progetti o iniziative in questo settore.

Art. 18. - (Tecnico competente in acustica ambientale)

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all'articolo 2 comma 6 della legge n. 447/95 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'articolo 2, comma 6 della legge n. 447/95. In particolare:

- a) la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;
 - b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;
 - c) la bonifica acustica degli edifici e dei recettori in generale;
 - d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'articolo 8 della legge n. 447/95;
 - e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
 - f) la classificazione acustica del territorio comunale;
 - g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.
3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria per i tecnici residenti nel proprio territorio.
4. La Regione e le Province promuovono opportune attività di formazione nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 19. - (Controllo e sanzioni amministrative)

1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell'ARPA.
2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.
3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Art. 20. - (Norma finanziaria)

[.....]

Art. 21. - (Norme finali)

1. I regolamenti di cui all'articolo 3 sono adottati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), i Comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all'art. 7.
3. Entro i termini indicati al comma 2 i Comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:
 - a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
 - b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;
 - c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.
4. I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno già provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 2.
5. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'articolo 2, comma 8 della legge n. 447/95 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n.

675, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge n. 447/95.

Art. 22. - (Modificazioni di leggi regionali)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è soppressa la lettera e).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Regolamento Regionale n° 1 del 13/08/2004
Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 -
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico

pubblicato su: **Bollettino Uff. Reg. Suppl. Ordin. n° 35 del 25/08/2004**

SOMMARIO

NOTE

TESTO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. - Oggetto

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI

Art. 2. - Criteri generali

Art. 3. - Zone ricomprese nella classe I

Art. 4. - Zone da assegnare in classe II, III e IV

Art. 5. - Zone da assegnare in classe V e VI

Art. 6. - Contiguità tra zone acustiche

Art. 7. - Classificazione in zone acustiche dei territori comunali

Art. 8. - Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica

TITOLO III - PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 9. - Procedure

Art. 10. - Aggiornamento del Piano di risanamento

TITOLO IV - AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 11. - Aree per attività temporanee

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE
TEMPORANEE

Art. 12. - Attività rumorose temporanee

Art. 13. - Cantieri

Art. 14. - Autorizzazioni

Art. 15. - Manifestazioni

TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 16. - Progetto acustico

TITOLO VII - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 17. - Definizioni

Art. 18. - Documentazione di previsione di clima acustico

TITOLO VIII - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 19. - Impatto acustico

Art. 20. - Documentazione relativa all'impatto acustico

TITOLO IX - PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 21. - Piano di risanamento acustico

Art. 22. - Contenuti del Piano

Art. 23. - Approvazione e realizzazione del Piano

TITOLO X - PIANO REGIONALE TRIENNALE

Art. 24. - Predisposizione del Piano triennale regionale

TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25. - Controlli e sanzioni

ALLEGATO A

ALLEGATO B

NOTE

TESTO

La Giunta regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, detta:

- a) criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni con riferimento alla situazione esistente e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) criteri omogenei per la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle amministrazioni comunali;
- c) altre disposizioni per l'applicazione omogenea della l.r. 8/2002.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI

Art. 2. - Criteri generali

1. I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:
 - a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
 - b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
 - c) della situazione topografica esistente;
 - d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
2. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i Comuni:
 - a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;
 - b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;
 - c) utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati.
3. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto di cui al Titolo IV.
4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della l.r. 8/2002.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.
6. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell'intorno aeroportuale.
7. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.
8. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica.
9. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V, VI di cui all'allegato A.

Art. 3. - Zone ricomprese nella classe I

1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell'allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.
2. Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustificano l'assegnazione alla classe I.

Art. 4. - Zone da assegnare in classe II, III e IV

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione:
 - a) la densità di popolazione;
 - b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
 - c) la densità di attività artigianali;
 - d) il volume di traffico stradale.
2. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:
 - a) 0 per densità nulla;
 - b) 1 per bassa densità;
 - c) 2 per media densità;
 - d) 3 per alta densità.
3. Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative:
 - a) bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;
 - b) media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;
 - c) alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 2 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV, come esemplificato nell'allegato B.
5. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.
6. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.
7. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.
8. I Comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un'analisi critica del risultato ottenuto della somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4,

in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il Comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione.

9. I Comuni, in sede di zonizzazione, sono tenuti ad evitare microsuddivisioni e a rendere coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio, tenendo però conto che una eccessiva semplificazione potrebbe portare ad aggregazioni troppo vaste e poco rappresentative.

10. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

Art. 5. - Zone da assegnare in classe V e VI

1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Art. 6. - Contiguità tra zone acustiche

1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l'inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche tali da consentirne l'adiacenza.

2. Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore. Qualora gli interventi di mitigazione non risultino efficaci, il Comune procede ad azioni di rilocalizzazione.

3. Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti.

Art. 7. - Classificazione in zone acustiche dei territori comunali

1. Il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento.

2. La predisposizione della proposta preliminare di zonizzazione acustica di cui al comma 1 richiede specifiche competenze sia nel campo dell'acustica ambientale che in quello della pianificazione urbanistica e territoriale. Essa deve essere redatta da uno o più tecnici, di cui almeno uno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 8/2002, con adeguate competenze in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. La proposta preliminare è trasmessa alla Provincia competente ed ai Comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune.

Del deposito è data notizia nell'Albo pretorio del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.

4. Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune.

5. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni

al Comune interessato ed alla Provincia competente. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

6. Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio.

7. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali.

8. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Art. 8. - Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica

1. L'atto di adozione della classificazione acustica deve comprendere almeno la seguente documentazione:

a) relazione che illustri le scelte adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. La relazione contiene una stima della percentuale di territorio e di popolazione in ciascuna classe acustica;

b) elaborati grafici, su supporto cartaceo e informatizzato, che utilizzano in generale gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. In caso di realtà urbane particolarmente complesse è opportuna anche una rappresentazione cartografica in scala 1:2000.

2. La visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale è realizzata tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato C.

TITOLO III - PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 9. - Procedure

1. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, i Comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.

2. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica i Comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 9 della l.r. 8/2002, qualora:

a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l. 447/1995;

b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.

3. I piani di risanamento acustico devono contenere:

a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica;

c) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;

d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato D), delle modalità e dei tempi per il risanamento;

e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

- f) stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;
 - g) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Il Piano di risanamento acustico, redatto da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 18 della L.R. 8/2002, deve essere corredato del parere espresso dall'ARPA ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della L.R. 8/2002.
 5. Il Piano di risanamento acustico rimane a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni i Comuni approvano definitivamente il Piano e lo trasmettono alla Provincia competente corredato delle osservazioni pervenute.
 6. La Provincia valuta i piani e individua gli interventi prioritari in ambito provinciale; quindi trasmette la proposta alla Regione ai fini della predisposizione del Piano regionale di cui al Titolo X.
 7. I Comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.
 8. Il Piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.
 9. I Comuni adeguano i rispettivi piani comunali alle disposizioni del Piano regionale.

Art. 10. - Aggiornamento del Piano di risanamento

1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il Comune aggiorna, con cadenza almeno quinquennale, il Piano di risanamento e lo approva con le procedure di cui all'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il Comune entro i successivi centottanta giorni aggiorna il Piano di risanamento acustico.

TITOLO IV - AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 11. - Aree per attività temporanee

1. Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica i Comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione.
2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone.
3. Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.
4. Con norme regolamentari il Comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle aree medesime.

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 12. - Attività rumorose temporanee

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Per le attività di cui al comma 1 il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della l. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998 «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico». Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal d.m. ambiente 16 marzo 1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art. 13. – Cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.
3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.
4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.
5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe

possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
- b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
- e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Art. 14. - Autorizzazioni

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al Comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio.

L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo.

I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 15. - Manifestazioni

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;

b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

5. I richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:

a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;

b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;

c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 16. - Progetto acustico

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2002, ai sensi dell'articolo 31 della l. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della l.r. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico

dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO VII - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 17. - Definizioni

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche.

La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:

1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;

3) discoteche;

4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

5) impianti sportivi e ricreativi;

6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

Gli elementi tecnici relativi alla valutazione revisionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002.

Art. 18. - Documentazione di previsione di clima acustico

1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:

a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;

b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;

d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

TITOLO VIII - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 19. - Impatto acustico

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 285/1992, e successive modificazioni;
- c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti adibiti ad attività produttive;
- g) impianti adibiti ad attività sportive;
- h) impianti adibiti ad attività ricreative;
- i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della l.r. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

Art. 20. - Documentazione relativa all'impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico contiene:

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti.

In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe.

Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

TITOLO IX - PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 21. - Piano di risanamento acustico

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 35 del 25 agosto 2004 11 a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Art. 22. - Contenuti del Piano

1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:
 - a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
 - b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al Titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;
 - c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
 - d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Art. 23. - Approvazione e realizzazione del Piano

1. Il Comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.
2. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione.
Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
3. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.
4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO X - PIANO REGIONALE TRIENNALE

Art. 24. - Predisposizione del Piano triennale regionale

1. Nella predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2002, ai fini dell'individuazione del grado di priorità da associare agli interventi di risanamento proposti, la Giunta regionale si basa sugli indicatori base di cui al comma 2, nonché sulla valutazione di eventuali, specifiche esigenze di carattere socioambientale o di pianificazione economica e territoriale collegate all'attuazione dell'intervento.
 2. Gli indicatori base per l'individuazione della priorità di intervento sono i seguenti:
-

- a) classe di appartenenza nell'ambito della zonizzazione acustica dell'area da risanare;
 - b) grado di superamento del valore limite di rumorosità ammissibile;
 - c) numero di abitanti interessati dall'azione di risanamento.
3. A ciascuno dei tre indicatori di cui al comma 2 viene associato un punteggio secondo i criteri rappresentati nelle tabelle A, B e C in allegato D.
 4. A ciascuna proposta inclusa nel Piano regionale per la bonifica dall'inquinamento acustico è associato un punteggio, pari alla somma dei tre valori ricavati dalle tabelle A, B, e C, che costituisce indice base del grado di priorità dell'intervento stesso. Il valore così ottenuto può essere incrementato, per un massimo di cinque punti, alla luce di motivate esigenze di natura sociale o ambientale connesse a specifiche realtà territoriali, o per le esigenze di coordinamento con l'attuazione di altri programmi regionali di intervento.
 5. Sulla base dei punteggi ricavati applicando i criteri di cui al comma 4, viene stilata la graduatoria degli interventi che accedono alle risorse finanziarie disponibili.
 6. Ai fini dell'inserimento nel Piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, gli interventi di risanamento proposti devono essere compiutamente definiti sia dal punto di vista tecnico che economico e devono essere dotati di tutte le autorizzazioni necessarie per un rapido avvio dei lavori.

TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25. - Controlli e sanzioni

1. Il Comune esercita l'attività di controllo avvalendosi del supporto dell'ARPA. Le violazioni alle prescrizioni di cui al Titolo V sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.
2. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997, con riferimento all'articolo 16 comma 1, il Comune applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

ALLEGATO A

CLASSE I

aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ALLEGATO B

(omissis)

ALLEGATO C

(omissis)

ALLEGATO D

(omissis)